

6

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N° 10
89015 PALMI (RC)

UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Oggetto: sanzione disciplinare.

RISERVATA
Prot. n.159/UPD

10.05.07

Al dipendente Fausto Siclari
Via Cesare Battisti
TAURIANOVA (R.C.)

VISTA la deliberazione n.075/DG del 12 aprile 2006;

Il Rag. Giuseppe D'Angeli, direttore S.C. Personale, coadiuvato dal Dott. Giulio Ierace, funzionario S.C. Personale, quale verbalizzante, con riferimento alla contestazione di addebito di cui alla nota prot. n.153/UPD del 30 marzo 2007 nei confronti del dipendente Siclari Fausto,

Esaminati i relativi atti;

Valutati attentamente gli elementi di discolta forniti dal dipendente Siclari Fausto, in sede di audizione avvenuta il 5 aprile 2007, come da verbale redatto;

Atteso che, contrariamente a quanto affermato dal Siclari, per il periodo compreso tra il 1° agosto 2006 e l'11 marzo 2007, non è stata prodotta alcuna istanza di aspettativa senza assegni, per come accertato mediante apposita ricerca presso l'Ufficio del Protocollo e come da nota prot. n.155/UPD del 5 aprile 2007;

Considerato che l'addebito è stato contestato nei termini, giacché l'Azienda ha appreso dell'assenza ingiustificata del dipendente dalla nota in atti al prot. n.9682 del 14 marzo 2007, inviata dal medesimo Siclari, come da comma 2 dell'art.12 del CCNL comparto del 19.04.04, che così testualmente recita:

"2. L'azienda o ente, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito - da effettuarsi tempestivamente e comunque entro 20 giorni da quando l'ufficio istruttore che, secondo l'ordinamento dell'azienda o ente è tenuto alla contestazione, è venuto a conoscenza del fatto - e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Visto l'art.13, comma 7, lettera d) del CCNL comparto del 19.04.04 che individua la seguente fattispecie che si attaglia al caso in esame:

d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'azienda o ente quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6;

Considerato che, nel caso de quo, il dipendente ha ripreso effettivamente servizio ed è da applicarsi il combinato disposto dei commi 6 e 7;


Atteso che il comma 6 comporta le seguenti sanzioni:

6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi si applica...:

Attesa la gravità dei fatti contestati e la insussistenza degli elementi di discolta forniti; irroga la seguente sanzione:

la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi tre (3)

Il dipendente potrà, eventualmente e nei termini previsti, impugnare il presente provvedimento presso il Collegio di Conciliazione, con riferimento a quanto previsto dagli artt.56 e 66 del D.Lgs n.165/2001.


Il direttore S.C. Personale
Rag. Giuseppe D'Angeli